

Studio Legale
Avv. Raffaele Moschettino
Via Risorgimento, 17
80034 Marigliano (NA)
Tel. fax. 081.885.24.49
Pec. raffaele.moschettino@postacertificata.gov.it
c. f. MSCRFL69H21F839T
P. iva. 03753611213

Al Comune di Marigliano
In persona del Sindaco p.t.

Al Comune di Marigliano
Al Presidente del Consiglio p.t.

Al Segretario Comunale

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Al Comune di Marigliano

Ufficio Tecnico

In persona del Dirigente p.t.

Al Comune di Marigliano

Ufficio Affari Legali

In persona del Dirigente p.t.

Al Geom. Roberto Monda

In qualità di R.U.P.

Loro Sedi.

Oggetto: Giudizio R.G. 702/2011 pendente dinanzi la Sez. V del TAR Campania Napoli tra Allocca Vincenzo (avv. Lipani) e Comune di Marigliano (Avv. Moschettino) – ud. 06.10.2011 – reiterazione richieste formulate con precedenti note prot. 9946 del 14.04.2011; prot. 9948 del 14.04.2011; prot. 14101 del 31.05.2011; prot. 18384 del 12.07.2011;

%

Egr. Sigg.,

Con ricorso R. G. 5194/2008, proposto dinanzi al Tar Campania Napoli, sede di Napoli il sig. Allocca Vincenzo aveva chiesto l'accertamento dell'illiceità dell'occupazione dell'apprensione e della detenzione dei fondi di sua proprietà in Marigliano per effetto della scadenza della dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di occupazione e la conseguente condanna del comune di Marigliano al risarcimento del danno

subito in dipendenza dell'illegittima occupazione di cui sopra, in forma specifica mediante la restituzione al ricorrente dei detti fondi ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario non qui in ogni caso al risarcimento di tutti gli altri danni subiti in dipendenza del predetto illecito.

Con sentenza numero 1908 del 12 aprile 2010 e il Tar Campania accoglieva il ricorso e condannando l'amministrazione a risarcire il danno ingiusto cagionato alla parte ricorrente attraverso l'occupazione (divenuta sine titulo) dell'area di sua proprietà. In particolare il Tar così disponeva: a) entro il termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione ove anteriore il comune e la parte ricorrente potranno divenire ad un accordo con effetti traslativi della proprietà delle aree definitivamente occupate, in favore dell'amministrazione procedente e alla parte ricorrente è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso la quale dovrà essere determinata in base alle disposizioni del testo unico degli espropri in specie ai sensi dell'articolo 43 comma sei del d.p.r. numero 327/2001 e nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito Corte costituzionale numero 949/2007. La somma da liquidare alla parte ricorrente ai sensi dell'articolo 43 del citato d.p.r. dovrà comprendere altri sì il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene nella forma degli interessi moratori sulla sorta capitale come attualizzazione del valore venale del bene; essa, giova infine ripetere, andrà depurata di ogni corresponsione di somme medio tempore eseguita in favore della parte ricorrente, a titolo indennitario o risarcitorio, in relazione alla vicenda ablatoria per cui è causa; b) ora è siffatto accordo non sia raggiunto nel termine indicato il comune di Marigliano entro i successivi 60 giorni e pertanto entro il complessivo termine di 120 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43 commi uno e tre testo unico 327 2001 potrà emettere un formale e motivato decreto con cui potrà disporre l'acquisizione delle aree definitivamente occupate al suo patrimonio indisponibile; in tal caso, il comune sarà tenuto a risarcire il danno per equivalente, determinando l'importo derogare con le modalità indicate al precedente punto A.; C) qualora il comune di Marigliano e nella parte ricorrente non concludano alcun accordo e il comune neppure adotti un atto formale recante l'imposizione della servitù o l'acquisizione, ovvero la restituzione dell'area in questione, decorsi termini sopra indicati, la parte ricorrente potrà chiedere al tribunale amministrativo l'esecuzione della presente sentenza, per l'adozione delle misure consequenziali, salva la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per la valutazione dei fatti che hanno condotto alla medesima fase del giudizio.. e) sulle somme tutte sopra indicate andranno riconosciuti gli interessi legali dal dì del dovuto e fino all'effettivo. La decisione rimaneva del tutto in eseguita giacché l'Amministrazione nei termini sopra indicati non addiveniva ad alcun accordo, né ha disposto l'acquisizione del bene ai sensi dell'art. 43 commi 1 e 3 T.U. n.º 327/2001.

Essendo pertanto evidente la direzione dell'articolo 112 comma primo codice di procedura amministrativa il ricorrente ha ritenuto necessario instaurare il giudizio R.G. 702/2011 pendente dinanzi la Sez. V del TAR Campania Napoli – prossima udienza fissata per il 06.10.2011 - affinché l'adito TAR ordinasse all'amministrazione resistente l'esecuzione della sentenza e per l'effetto a) ordinare al comune di Marigliano l'esecuzione della sentenza 1908/2010 emessa dalla

quinta sezione del Tar Campania nominando un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento dell'amministrazione; b) ordinare al comune di Marigliano la restituzione dei fondi oggetto della procedura espropriativa reintegrando il ricorrente nella piena titolarità e nel possesso degli stessi previo ripristino dello status volante a cura e spese del comune stesso ovvero a cura del ricorrente mediante la corresponsione ad esso della somma al nuovo necessaria come sopra indicata (€ 512.977,00); c) ordinare al comune di Marigliano e disporre il pagamento della somma spettante quale risarcimento danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene (€ 292.380,47), oltre interesse rilevazione sino al soddisfo, nella misura sopra indicata ovvero nella diversa misura che dovesse essere accettata in corso di giudizio (€ 544.354,71). d) fissare ai sensi dell'articolo 114 comma quattro la somma di denaro dovuta dall'amministrazione resistente per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione di giudicato.

DETTE SOMME SONO STATE QUANTIFICATE DAI TECNICI DI FIDUCIA DEL SIG. ALLOCCA, GEOM. ANTONIO ESPOSITO CORCIONE E ARCH. GENNARO PISCOPO, NELLA RELAZIONE DI STIMA - GIURATA DINANZI IL TRIBUNALE DI NOLA IN DATA 31.01.2011 - E PRODOTTA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO.

In data 14.04.2011 nota prot. 9946 lo scrivente procuratore ha richiesto, invano, al Comune di Marigliano – Ufficio Tecnico – un richiesta di quantificazione e consulenza tecnica di parte da esibire in giudizio dinanzi al Tar Campania per contrastare la quantificazione del ricorrente.

Di tale richiesta era informato anche il Comune, in persona del Sindaco, con la successiva nota prot. 9948 del 14.04.2011.

Non essendo stato fornito allo scrivente procuratore, alcun documento in ordine alla questione – neanche la sentenza di primo grado notificata – lo scrivente reiterava la richiesta di quantificazione e consulenza tecnica di parte, sempre invano, con nota del 31.05.2011 prot. 14101.

Da ultimo, con nota prot. 18384 del 12.07.2011 lo scrivente ha informato il Comune di Marigliano della pubblicazione del Decreto Legge 06.07.2011 n.° 98 che all'art. 34 ha reintrodotta, con modifiche, l'art. 43 del D.L.gs. 327/2001 (testo unico degli espropri) inserendo nel corpo del provvedimento un nuovo articolo 42 bis rubricato (utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico), senza ottenere, ad oggi, indicazione alcuna in ordine alle decisioni che il Comune di Marigliano intende assumere in relazione alla questione.

In attesa di un riscontro, cordiali saluti.

Marigliano 12.08.2011

Avv. Raffaele Moschettino

